

Vista la richiesta pervenuta in data 19/03/2018, Ns. Prot. 4428, da parte del geol. Gianluigi Bartolini, al fine di ottenere la chiusura al traffico veicolare di corso Gregorio Schiavi per i giorni 22/03/2018 e 23/03/2018, dalle ore 09 alle ore 13, per l'esecuzione di indagini geofisiche per progetti di miglioramento sismico degli edifici, e la chiusura al transito pedonale del suddetto corso negli stessi giorni e negli stessi giorni ma solo durante lo svolgimento dei test;

Ravvisata quindi la necessità d'istituire:

- Il divieto di transito su corso Gregorio Schiavi per i giorni 22/03/2018 e 23/03/2018, dalle ore 09 alle ore 13, per l'effettuazione di indagini geofisiche per progetti di miglioramento sismico degli edifici;

Visti gli artt. 5 comma 3; 6 commi 4 e 5, e 7 comma 1 del "Nuovo Codice della strada" emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285;

Visto il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada" emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

Visto il D.lgs. del 18.08.2000 n. 267;

ORDINA

L'ISTITUZIONE:

- **DEL DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE, ESCLUSO MEZZI DELLE FORZE DI POLIZIA, SOCCORSO E DELLA DITTA GEOAB, DALLE ORE 09 ALLE ORE 13 DEI GIORNI 22/03/2018 E 23/03/2018, SU CORSO GREGORIO SCHIAVI, PER L'ESECUZIONE DI INDAGINI GEOFISICHE PER PROGETTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI. I PEDONI POTRANNO TRANSITARE SECONDO LE INDICAZIONI DEI TECNICI IMPEGNATI NEI TEST.**

- Il responsabile dell' Ufficio Patrimonio è incaricato di apporre i segnali e ogni altro utile accorgimento atto a segnalare il divieto come prescritto dal codice della strada e leggi e disposizioni vigenti in materia;

- Il Responsabile del Servizio di P. L. è incaricato di dare adeguata pubblicità a questo provvedimento mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale nonché nei consueti modi di diffusione;

- Il personale dell'ufficio di Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza pubblica sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;

- Gli operatori sono tenuti al ripristino dei luoghi e alla loro pulizia al termine delle operazioni.

- A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo della Regione Marche;

- In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento, emanato con D.P.R. n. 495 /1992;

- Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dall' art.7 del Codice della Strada.